



COMUNE DI SOVIZZO

Provincia di Vicenza

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI
PATROCINI, CONTRIBUTI ECONOMICI ED
ALTRE FORME DI SOSTEGNO A ENTI,
ASSOCIAZIONI E ALTRI ORGANISMI
PUBBLICI O PRIVATI**

INDICE

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO.....	3
ART. 2 - DEFINIZIONI.....	3
ART. 3 - SOGGETTI BENEFICIARI.....	4
ART. 4 - AREE DI INTERVENTO	5
ART. 5 – TIPOLOGIE DI INTERVENTO.....	5
ART. 6 – TIPOLOGIE DI EROGAZIONE	6
ART. 7 - PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA	6
ART. 8 - PROGRAMMAZIONE DELLA DOTAZIONE FINANZIARIA PER LE ATTIVITÀ SOSTENIBILI MEDIANTE CONTRIBUTI, COERENZA FINANZIARIA RISPETTO AI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA	8
ART. 9 - CRITERI DI ATTRIBUZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI	8
ART. 10 - ISTRUTTORIA CONCESSIONE CONTRIBUTI	9
ART. 11 - AGEVOLAZIONI.....	9
ART. 12 - RENDICONTAZIONE DEI CONTRIBUTI.....	9
ART. 13 – LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI ECONOMICI.....	10
ART.14 – CONCESSIONE PATROCINIO E AUTORIZZAZIONE ALL’UTILIZZO DELLO STEMMA E DEL LOGO DEL COMUNE DI SOVIZZO.	10
ART. 15 - TRASPARENZA E INFORMAZIONE.....	12
ART. 16 – DISPOSIZIONI FINALI	12

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina la concessione da parte del Comune di Sovizzo di contributi e di altri benefici e vantaggi di natura economica a soggetti operanti nell'ambito della comunità locale per la realizzazione di funzioni istituzionali, in attuazione del principio di sussidiarietà stabilito dall'art. 118 della Costituzione e ai sensi:
 - a) dell' art.12 della Legge 7 agosto 1990 n.241 e s.m.m.i;
 - b) dell' art. 7, comma 1 della legge 131/2003,
 - c) Legge 7 Dicembre 2000, n. 383 e successive modificazioni;
2. Il presente Regolamento disciplina, altresì, i principi e le modalità per la concessione del patrocinio e dell'autorizzazione all'utilizzo dello stemma e del logo del Comune di Sovizzo.
3. Le disposizioni del presente regolamento sono finalizzate a razionalizzare e ad ottimizzare l'erogazione di contributi economici e l'attribuzione di vantaggi economici in rapporto ad iniziative coinvolgenti soggetti diversi facenti parte della comunità locale.
4. L'articolazione generale del regolamento risponde all'esigenza di mantenere i più alti livelli di trasparenza dell'azione amministrativa del Comune di Sovizzo e alla volontà di migliorare i livelli di programmazione, monitoraggio e valutazione delle politiche pubbliche a sostegno del rafforzamento dell'attività culturale, sportiva, sociale e produttiva della comunità locale.
5. Tali interventi dell'Amministrazione sono sempre di natura facoltativa e discrezionale.

ART. 2 - DEFINIZIONI

1. Ai fini e per gli effetti del presente regolamento si intendono per:
 - a) Amministrazione, Ente o Comune: il Comune di Sovizzo;
 - b) Servizio competente: l'articolazione organizzativa del Comune, competente nella gestione dei procedimenti e dei processi relativi a un determinato ambito di intervento;
 - c) Soggetti beneficiari: i destinatari dei contributi economici e dei vantaggi economici oggetto del presente regolamento;
 - d) Patrocinio: riconoscimento del valore civile, morale, sociale o culturale di un'iniziativa, evento o manifestazione e dei suoi promotori, ed espressione della simbolica adesione del Comune;
 - e) Contributi economici: finanziamenti e benefici occasionali diretti a favorire attività e/o iniziative. I contributi si distinguono in:
 - **Contributi ordinari**: somme di denaro erogate a sostegno dell'attività esercitata dal soggetto richiedente sulla base di una programmazione per lo meno annuale. I contributi ordinari possono essere erogati ad associazioni solo se

iscritte al registro regionale o all'albo comunale delle associazioni e delle organizzazioni spontanee.

- Contributi straordinari: somme di denaro erogate a sostegno di particolari eventi o iniziative giudicate dall'Amministrazione di particolare rilievo, non programmabili ad inizio esercizio finanziario e non aventi carattere di ripetitività; unicamente ai medesimi soggetti identificati come beneficiari al successivo art. 3;
- f) Vantaggi economici: l'attribuzione di benefici anche sotto forma di co-organizzazione, diversi dalla erogazione di denaro, sotto forma di prestazione di servizi e/o temporanea di strutture e beni di proprietà o nella disponibilità dell'Amministrazione, funzionali allo svolgimento dell'iniziativa quali ad esempio:
- l'eventuale uso gratuito dei locali o impianti di proprietà del Comune, in conformità al Regolamento per la concessione in uso occasionale e temporaneo dei locali, degli spazi e delle attrezzature di proprietà comunali;
 - l'eventuale stampa e diffusione delle locandine e dei manifesti prodotti dai richiedenti sul territorio comunale (resta inteso che le eventuali spese di affissione sono a carico del richiedente il contributo salvo diversa decisione della Giunta Comunale);
 - l'eventuale utilizzo di attrezzature varie di proprietà comunale necessarie per la realizzazione dell'iniziativa (da indicare dettagliatamente nell'istanza);
 - l'eventuale uso di piazze, vie o spazi pubblici in genere, prevedendo l'esonero o la riduzione per quanto riguarda l'applicazione della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche in termini di legge e qualora contemplati nella relativa regolamentazione del settore competente.

ART. 3 - SOGGETTI BENEFICIARI

1. Possono beneficiare di contributi, del patrocinio e di altri benefici economici i seguenti soggetti, che operano nell'ambito degli specifici settori di intervento di cui all'articolo 4:
 - a) Pubbliche Amministrazioni ed Enti Pubblici in genere;
 - b) Enti ed Organizzazioni che tutelano interessi pubblici di rilevanza nazionale ed internazionale con ricadute locali;
 - c) Associazioni, Organizzazioni, Comitati e Fondazioni senza scopo di lucro che abbiano la sede o che svolgano la loro attività sul territorio comunale iscritte nei registri regionali o nell'albo comunale delle associazioni e delle organizzazioni spontanee;
 - d) Enti Ecclesiastici;
 - e) Istituti scolastici Pubblici e Privati;
2. Non possono beneficiare di contributi, patrocini e di altri benefici economici i partiti o movimenti politici e le organizzazioni sindacali.

ART. 4 - AREE DI INTERVENTO

1. Il Comune di Sovizzo, attraverso la concessione dei benefici di cui al presente regolamento, intende favorire lo sviluppo dei seguenti settori:
 - a) attività sportive;
 - b) attività educative;
 - c) attività culturali, di spettacolo, di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e turistico;
 - d) attività di carattere socio-assistenziale, di beneficenza e di tutela della salute pubblica;
 - e) attività di protezione civile;
 - f) attività di promozione del Comune;
 - g) attività di tutela ambientale, promozione della mobilità sostenibile e dell'efficienza energetica;
 - h) iniziative a favore dei giovani e per le pari opportunità;
 - i) attività di promozione del tessuto economico, di sostegno all'occupazione e sviluppo delle nuove imprese;
 - j) attività diverse di impegno civile.

ART. 5 – TIPOLOGIE DI INTERVENTO

1. Gli interventi, sotto forma di contributi o benefici economici, si distinguono in diretti ed indiretti.
2. Sono interventi **diretti** i contributi economici che il Comune può erogare ai sensi del presente Regolamento nelle seguenti tipologie:
 - a) contributi economici per il sostegno alla attività ordinaria a soggetti operanti nell'ambito della comunità locale, in relazione ai benefici che da essa derivano alla comunità locale;
 - b) contributi economici per il sostegno alla realizzazione di manifestazioni, iniziative, progetti di interesse per la comunità locale, da parte di enti pubblici e privati e delle associazioni, comitati, fondazioni ed altre istituzioni;
3. In casi particolari, adeguatamente motivati, l'attribuzione di interventi economici può essere disposta:
 - a) a favore di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, per sostenere specifiche iniziative che hanno finalità di aiuto e solidarietà verso altre Comunità italiane e straniere colpite da calamità o da altri eventi eccezionali;
 - b) per concorrere ad iniziative di interesse generale rispetto alle quali la partecipazione del Comune di Sovizzo assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali, economici che sono presenti nella collettività alla quale

l'ente è preposto.

4. Sono interventi **indiretti** la concessione, da parte del Comune, del patrocinio e dell'utilizzo del suolo pubblico in occasione di manifestazioni temporanee.

ART. 6 – TIPOLOGIE DI EROGAZIONE

1. L'ammontare dei contributi economici siano essi ordinari o straordinari, in conformità al disposto di cui all'art. 2, sono stabiliti dalla Giunta Comunale concedente, seguendo i criteri stabiliti dal presente Regolamento.
2. I contributi possono essere erogati sottoforma di:
 - a) corresponsione in denaro da erogare preferibilmente sull'IBAN dell'Associazione o in alternativa tramite mandato di pagamento intestato al Presidente e/o legale rappresentante dell'Associazione;
 - b) pagamento diretto di una parte delle spese, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, da sostenersi mediante rilascio di apposita fattura intestata all'ente Comune di Sovizzo, quali ad es.: l'eventuale assunzione a carico del Comune delle spese per la stampa di manifesti e/o per diritti SIAE; l'eventuale assistenza sanitaria a mezzo servizio di ambulanza; l'eventuale conferimento di targhe, coppe, o altri premi, secondo la natura e l'importanza della manifestazione o iniziativa.
3. La concessione delle forme di sostegno non costituisce esonero od esenzione dagli obblighi tributari che i beneficiari sono tenuti a corrispondere in base alle leggi, ai regolamenti ed alle disposizioni dell'Amministrazione comunale. La concessione di contributi ed altri benefici economici non costituisce esonero dall'obbligo di ottenere i permessi e le autorizzazioni previste dalla normativa vigente. **In particolare, le attività ed iniziative che saranno realizzate con contributi erogati dal Comune, dovranno essere svolte nel rispetto della normativa vigente per manifestazioni in luoghi pubblici o aperti al pubblico, nonché nel rispetto della normativa vigente relativa alla specifica attività che si intende realizzare** (es. somministrazione di alimenti e bevande). In tal senso, se dovuto in base alla normativa, i soggetti beneficiari dovranno dotarsi di tutte le autorizzazioni e licenze necessarie allo svolgimento di particolari attività riconducibili alla realizzazione delle iniziative, nonché sottoscrivere adeguate polizze assicurative per responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) e verso eventuali prestatori di lavoro (R.C.O.). L'operatività delle coperture assicurative non libera il soggetto beneficiario dalle proprie responsabilità, avendo esse solo lo scopo di ulteriore garanzia. **Resta inteso che i soggetti beneficiari risponderanno direttamente agli organi competenti in materia di licenze, sicurezza, SIAE, ENPALS, normative sull'inquinamento acustico.**

ART. 7 - PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA

1. I soggetti che intendono accedere ai contributi economici di cui al presente regolamento dovranno presentare specifica domanda, utilizzando l'apposito modello reperibile presso i Servizi competenti o sul sito web istituzionale, di norma:
 - a) entro il 30 Novembre, qualora si intenda richiedere la concessione di contributi a

- sostegno dell'attività ordinaria delle associazioni, comitati, fondazioni ed altre istituzioni;
- b) di norma almeno 30 giorni prima dell'evento per la concessione di contributi diretti o indiretti a sostegno di manifestazioni, iniziative, progetti specifici.
2. Le domande intese ad ottenere i contributi a sostegno dell'attività ordinaria, di cui alla lettera a) del comma 1, firmate dal Presidente e/o legale rappresentante degli enti e associazioni interessate, dovranno essere corredate da:
- a) copia del bilancio consuntivo/rendiconto dell'esercizio precedente;
- b) relazione illustrativa delle attività svolte nell'anno precedente;
- c) relazione dell'attività prevista per l'anno in corso con specificate le previsioni di entrate e spese;
- d) comunicazione disposizioni di cui art. 28 c.2 DPR 600/73 (soggetto/non soggetto alla ritenuta del 4%), e art. 3 Legge 136/2010 (Tracciabilità dei flussi finanziari).
3. Le domande intese ad ottenere i contributi diretti o indiretti a sostegno di manifestazioni, iniziative, progetti specifici, di cui alla lettera b) del comma 1, firmate dal Presidente e/o legale rappresentante degli enti e associazioni interessate, dovranno essere corredate da:
- a) programma completo della manifestazione;
- b) preventivo finanziario nel quale risultino analiticamente le spese che il richiedente prevede di sostenere per la realizzazione della manifestazione e le entrate con le quali si propone di fronteggiarle;
- c) Comunicazione disposizioni di cui art. 28 c.2 DPR 600/73 (soggetto/non soggetto alla ritenuta del 4%), e art. 3 Legge 136/2010 (Tracciabilità dei flussi finanziari).
4. Nei preventivi di spesa di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali concorre il Comune non possono essere comprese le prestazioni assicurate alle iniziative suddette dall'apporto dei componenti dell'ente o associazione organizzatore e da tutti coloro che, volontariamente, con esse collaborano, nonché oneri riferiti all'uso di materiale, attrezzature ed impianti dei quali il soggetto organizzatore già dispone o che saranno messi gratuitamente a disposizione dal Comune o da altri enti pubblici o privati.
5. **Il Comune non assume, sotto alcun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari.**
6. La concessione del contributo è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzare il contributo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.
7. Il Comune di Sovizzo ha titolo per verificare lo stato di attuazione delle attività e delle iniziative da esso assistite.
8. Ove le verifiche abbiano ad evidenziare manchevolezza, irregolarità o ritardi pregiudizievoli dal buon esito delle attività e delle iniziative o una utilizzazione dei contributi difforme dalla destinazione prestabilita, la Giunta Comunale provvederà a revocare il sostegno espresso all'intervento e richiedere l'eventuale contributo economico già erogato.

ART. 8 - PROGRAMMAZIONE DELLA DOTAZIONE FINANZIARIA PER LE ATTIVITÀ SOSTENIBILI MEDIANTE CONTRIBUTI, COERENZA FINANZIARIA RISPETTO AI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

1. La possibilità dell'Amministrazione di concedere contributi ed altre agevolazioni è limitata alla capacità finanziaria, così come disposto annualmente attraverso il bilancio di previsione del Comune.
2. La concessione da parte del Comune in un esercizio finanziario di un contributo non costituisce in alcun modo impegno per l'Amministrazione di erogarlo, in tutto o in parte, anche per l'esercizio successivo.
3. Annualmente la Giunta Comunale, tenendo conto delle risorse disponibili e stanziare nel bilancio comunale determina l'entità dell'eventuale contributo e le modalità dell'erogazione.
4. Il contributo di cui all'art. 5 comma 2 lett. b) è subordinato alla verifica del rendiconto delle attività realizzate e dei costi effettivamente sostenuti.
5. Qualora il beneficiario del contributo economico risulti debitore del Comune, a qualsiasi titolo, si applica quanto disposto al successivo art. 13 "Liquidazione dei contributi economici", comma 3.

ART. 9 - CRITERI DI ATTRIBUZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI

1. I criteri per la definizione dell'entità del contributo economico sono:
 - a) benefici diretti delle iniziative nei confronti della cittadinanza;
 - b) qualità e articolazione delle attività svolte in rapporto alle esigenze del territorio di Sovizzo;
 - c) capacità di coinvolgimento e promozione della comunità locale;
 - d) partecipazione ad iniziative e progetti promossi dall'Amministrazione Comunale o in coerenza con piani comunali o sovra comunali in settori ritenuti strategici e prioritari dall'Amministrazione Comunale;
 - e) coerenza delle proposte col quadro complessivo delle attività per evitare sovrapposizioni e duplicazioni rispetto ad altre attività già in essere secondo uno spirito di sussidiarietà pubblico-privato ed un uso razionale delle risorse;
 - f) carattere innovativo delle attività svolte;
 - g) capacità di soddisfare interessi diffusi tra la popolazione;
 - h) capacità di reperire forme di autofinanziamento e utilizzo del volontariato nella realizzazione delle iniziative;
 - i) essersi dimostrati affidabili, puntuali e diligenti nelle rendicontazioni e nell'utilizzo di beni della comunità in occasione di precedenti contributi o collaborazioni con l'Amministrazione Comunale.
 - j) La Giunta Comunale, con proprio provvedimento, potrà definire le tipologie di

spesa non ammesse a contributo.

ART. 10 - ISTRUTTORIA CONCESSIONE CONTRIBUTI

1. Le domande presentate dagli enti, società sportive e associazioni, fondazioni e altre istituzioni, di cui all'art.3 presentate entro i termini di cui all'art. 7 sono assegnate, per il procedimento istruttorio, al Responsabile del Servizio competente. Entro 30 giorni dal ricevimento il Responsabile del Servizio potrà richiedere eventuali integrazioni di domande incomplete, assegnando un termine per provvedervi a pena di decadenza.
2. I contributi e vantaggi economici ordinari e straordinari sono deliberati dalla Giunta comunale che ne determina condizioni, modalità ed assetto in conformità al presente regolamento.
3. La Giunta comunale, con proprio atto, può disporre che il contributo economico concesso per lo svolgimento di una determinata attività o manifestazione, possa raggiungere il 100% del sostegno richiesto e verrà erogato in tempi che consentano l'adeguata realizzazione della medesima, con un acconto che può raggiungere il 70% del contributo concesso, su domanda motivata. Il restante 30% verrà erogato su presentazione del rendiconto economico dell'iniziativa svolta.
4. Il Responsabile di Servizio competente predisporre, in conformità al piano di riparto deliberato dalla Giunta Comunale, la determinazione per l'attribuzione dei contributi, e ne dà comunicazione al richiedente.

ART. 11 - AGEVOLAZIONI

1. Al fine di poter accedere alle agevolazioni previste dal presente regolamento, i soggetti di cui all'art. 3, devono presentare domanda, di norma almeno 30 giorni prima dello svolgimento della manifestazione.
2. I beni di proprietà del Comune (attrezzature, strutture, spazi e beni immobili) possono essere concessi in uso per l'organizzazione e realizzazione, senza scopo di lucro, di specifiche manifestazioni ed iniziative.
3. Le concessioni di cui al precedente comma 2 sono deliberate dalla Giunta Comunale e possono essere assegnate: sia a titolo gratuito che con richiesta di pagamento delle spese di gestione degli spazi, strutture, attrezzature oggetto della concessione.
4. La Giunta Comunale può inoltre concedere, dietro presentazione di motivata richiesta, forme diverse di agevolazioni quali, a titolo esemplificativo: stampa delle locandine dell'evento, uso di locali e attrezzature, spazi pubblici, ecc.

ART. 12 - RENDICONTAZIONE DEI CONTRIBUTI

1. Ai fini della liquidazione dei contributi di cui ai precedenti articoli del presente regolamento, i beneficiari dovranno presentare apposita rendicontazione:

- a) per i contributi in via ordinaria a sostegno dell'attività complessiva:
 - breve relazione dell'attività complessiva svolta;
 - rendiconto consuntivo dell'esercizio in corso;
 - b) per i contributi in via straordinaria per specifiche iniziative:
 - breve relazione dell'iniziativa svolta;
 - rendiconto consuntivo dell'iniziativa, distinguendo tutte le singole voci di entrata e di uscita e disavanzo;
 - idonea documentazione giustificativa della spesa sostenuta e delle entrate conseguite, di cui gli originali dovranno essere conservati per ogni eventuale verifica, anche a campione.
2. Le spese e le entrate dovranno essere veritiere e pertinenti con quanto preventivato nella domanda di contributo. Saranno considerate solo le spese funzionali alla realizzazione dell'iniziativa, con esclusione - a titolo esemplificativo e non esaustivo - delle spese di lusso o voluttuarie e dei beni durevoli, salvo che questi ultimi, al termine dell'iniziativa, vengano riconosciuti di interesse e siano acquisiti dall'Amministrazione Comunale.
 3. La documentazione di cui al primo comma deve essere presentata entro il termine stabilito dal provvedimento di concessione del contributo, o entro 90 giorni dalla fine dell'esercizio o della iniziativa, salvo la possibilità di chiedere proroga motivata.

ART. 13 – LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI ECONOMICI

1. I contributi di cui ai precedenti articoli del presente Regolamento, sono liquidati con provvedimento del Responsabile del Servizio competente entro i 90 giorni successivi alla presentazione della documentazione richiesta ai sensi dell'art. 12, comma 1.
2. Al contributo si applica la ritenuta nei casi previsti dalla normativa fiscale vigente.
3. Qualora il Comune risulti creditore, a qualunque titolo, nei confronti del beneficiario, provvede alla compensazione automatica decurtando la somma dovuta dall'importo del contributo; laddove sia presente una situazione debitoria particolarmente significativa, nessun contributo potrà essere erogato al beneficiario, finché non verrà preventivamente concertato e sottoscritto con il Settore competente un piano di rientro rateale dal debito.

ART.14 – CONCESSIONE PATROCINIO E AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO DELLO STEMMA E DEL LOGO DEL COMUNE DI SOVIZZO.

1. Il Patrocinio è concesso per riconoscere e sostenere manifestazioni o iniziative di interesse comunale promosse da Associazioni, Enti e Società varie.
2. La concessione del patrocinio è formalizzata con provvedimento del Sindaco che dovrà esprimere il parere motivato in caso di diniego.
3. Il Sindaco può, in ogni caso ed in qualsiasi momento, revocare o sospendere il patrocinio e/o l'utilizzo del logo quando gli strumenti comunicativi dell'iniziativa o le modalità di

- svolgimento della manifestazione possano risultare incidenti in modo negativo sull'immagine del Paese. A tal fine prima della stampa del materiale informativo e di comunicazione, il soggetto richiedente è tenuto a trasmetterne bozza per la visione all'ufficio competente.
4. La manifestazione o l'iniziativa, qualora valutata positivamente nei contenuti e negli obiettivi, nel rispetto dei principi di cui all'art. 1, è ammessa al patrocinio nei casi in cui:
 - a) non sia a scopo di lucro – a tal fine l'Ente o Associazione che ne farà richiesta dovrà produrre lo statuto o in alternativa un'autocertificazione che lo dichiara;
 - b) contribuisca alla crescita culturale, scientifica, artistica, economica, sociale e sportiva della cittadinanza di Sovizzo favorendo la partecipazione e la formazione di una propria identità culturale;
 - c) sia finalizzata allo sviluppo della solidarietà e ispirata a principi di tolleranza;
 - d) risponda alle linee programmatiche dell'Amministrazione Comunale;
 - e) sia legata alle tradizioni locali;
 - f) abbia carattere nazionale o internazionale;
 - g) sia organizzata con la collaborazione di Istituti di ricerca o di studio o di organismi culturali e sportivi.
 5. Non sono ammesse al Patrocinio manifestazioni o iniziative di carattere partitico o sindacale.
 6. La concessione di Patrocinio comunale non comporta l'assunzione di oneri finanziari da parte dell'Amministrazione Comunale.
 7. Qualora i soggetti organizzatori ne facciano espressa richiesta, l'Amministrazione Comunale può concedere spazi e attrezzature come previsto dall'art. 11.
 8. Per ottenere il Patrocinio, l'Associazione richiedente dovrà inoltrare, almeno 15 gg. prima, domanda scritta al Comune allegando il programma e ogni notizia utile a valutarne l'ammissibilità, nonché la dichiarazione comprovante eventuali analoghe e contestuali richieste di patrocinio ad altri Enti Pubblici.
 9. Delle decisioni adottate dal Sindaco verrà data tempestiva comunicazione al richiedente.
 10. Il materiale pubblicitario relativo alla manifestazione o iniziativa patrocinata, limitatamente al periodo della manifestazione, dovrà riportare lo stemma e l'indicazione "Comune di Sovizzo".
 11. L'affissione del materiale pubblicitario recante lo stemma e l'indicazione "Comune di Sovizzo" sarà soggetta alle norme e alle tariffe di cui al Regolamento per l'applicazione del canone unico patrimoniale.
 12. Per le iniziative e manifestazioni ammessi al patrocinio comunale, che siano patrocinate da altri Enti Pubblici (Regione, Provincia, ecc.) è ammessa la citazione di detti Enti in tutte le forme pubblicitarie adottate, nello stesso modo in cui risulta citato il Comune di Sovizzo.
 13. Per le iniziative e manifestazioni patrocinate dal Comune e da eventuali altri Enti Pubblici che ricevano finanziamenti da Istituti di credito, fondazioni e società private, è ammesso il ringraziamento con la citazione dei diversi sponsor in tutte le forme di

pubblicità adottate, purché la scritta appaia al fondo del messaggio pubblicitario e a caratteri più piccoli.

14. Il patrocinato avrà la possibilità di chiedere di pubblicizzare l'evento o l'iniziativa sulle pagine web del Comune di Sovizzo.

ART. 15 - TRASPARENZA E INFORMAZIONE

1. L'Amministrazione comunale dispone le iniziative più idonee per assicurare la più ampia conoscenza del presente regolamento da parte degli organismi di partecipazione di cui all'art. 8, co. 1 del D.lgs. 267/2000, degli enti ed istituzioni pubblici e privati e di tutta la cittadinanza.
2. Il Comune di Sovizzo pubblica sul proprio sito istituzionale - sezione trasparenza, secondo le norme di legge vigenti:
 - a) il presente regolamento e gli altri atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità cui deve attenersi per la concessione di benefici economici e del patrocinio per i diversi settori di intervento;
 - b) i singoli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari ad imprese e di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati nel rispetto della normativa sulla tutela della privacy, nei tempi e secondo le modalità previste dagli art. 26 e 27 del Dlgs 33/2013.

ART. 16 – DISPOSIZIONI FINALI

1. Sono abrogate tutte le disposizioni di regolamenti comunali vigenti in contrasto o incompatibili con quelle del presente regolamento.
2. Per quanto non previsto nel presente regolamento, trovano applicazione, in quanto applicabili, le leggi e i regolamenti vigenti in materia.